

(N. 1955-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1951 (V. Stampato N. 1309)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 1951

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo commerciale firmato a Città del Messico il 15 settembre 1949 dal senatore Aldisio e dal Sottosegretario Brusasca, capo della missione economica italiana, sostituisce lo scambio di note del 31 luglio 1934.

Il significato degli scambi commerciali fra i due Paesi risulta dai seguenti dati:

1948 importazioni lire 3.561.000.000, esportazioni 5.414.000.000;

1949 importazione lire 5.278.700.000, esportazione 2.510.400.000;

1950 importazioni lire 7.522.900.000, esportazioni 6.124.900.000.

Le importazioni si attuano particolarmente nei settori del cotone, del rame, degli olii minerali grezzi e loro residui e delle carni preparate.

Le esportazioni comprendono, per la maggior parte, tessuti e manufatti di fibre artificiali, cappelli e berretti, materiale elettrico, formaggi, frutta secca e vino.

L'accordo ha la durata di un anno con proroga tacita sino a disdetta; per esplicita dichiarazione ha carattere provvisorio prevedendosi la sostituzione in qualsiasi momento con altro trattato a carattere durevole che le parti convengono di stipulare al più presto.

L'Italia ed il Messico si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita in materia commerciale, doganale e fiscale, salvo le consuete eccezioni ed escluse le agevolazioni che l'Italia conceda a terzi Paesi in base ad unioni doganali ed a Stati circoscritti dal suo territorio (Città del Vaticano, San Marino).

È oggetto dello scambio di Note annesso al Trattato l'esclusione dal beneficio del trattamento della Nazione più favorita, gli eventuali vantaggi che l'Italia possa concedere a territori attualmente non soggetti alla sua giurisdizione doganale ma che possano venire a trovarsi sotto di essa nei termini di una decisione internazionale delle Nazioni Unite o di qualsiasi organismo che funzioni sotto l'egida e con l'autorizzazione delle Nazioni Unite.

I pagamenti verranno effettuati in dollari o in franchi svizzeri.

È stato inoltre convenuto che verranno facilitate da ambo le parti le operazioni commerciali a base di compensazioni private.

La 3^a Commissione propone il Trattato alla vostra ratifica.

GERINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di note fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Città del Messico il 15 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.